

SINTESI PRINCIPALI CONTENUTI AC 2212

“GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE”

Articolo 1

Vengono indicate le finalità del disegno di legge.

Articolo 2

Si indica il diritto all'acqua potabile come un diritto umano essenziale, precisando altresì che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerato diritto umano universale e si basa **su un quantitativo minimo vitale gratuito**, il quale ai sensi del successivo articolo 9 come novellato dagli emendamenti accolti con parere favorevole o riformulati, è fissato **fino a 50 litri giornalieri per persona.**

Inoltre, viene indicato che le acque superficiali e sotterranee costituiscono una risorsa salvaguardata e tutelata anche secondo criteri di efficienza, responsabilità e sostenibilità, oltre che di solidarietà.

In ogni caso, si stabilisce una scala di priorità dell'uso della acqua, prima di tutto per il consumo umano, poi per l'agricoltura e l'alimentazione animale; per gli usi diversi da quelli testé citati, è favorito l'impiego dell'acqua di recupero (in particolare quella derivante da processi di depurazione) delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.

Infine si prevede la possibilità di introdurre nel Piano di bacino distrettuale previsto dal codice dell'ambiente, misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa idrica.

Articolo 3

La *governance* della gestione del servizio idrico integrato viene definita in base a quanto previsto per i distretti idrografici dal d.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015 (“collegato ambientale”), essi costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico.

Inoltre, si prevede l'emanazione di un d.lgs. per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo delle acque (comprese le fattispecie connesse al trasferimento del ramo d'azienda, di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 83/2012), anche a modifica e correzione dei d.lgs. di prossima emanazione previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 11/2016 (legge delega in materia di appalti), basato sul principio della gara ad evidenza pubblica.

Infine si prevede che l'autorità di distretto realizzi e aggiorni almeno semestralmente un *database* geografico per censire i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati.

Articolo 4

Si stabilisce che il servizio idrico integrato, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, è un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

Per l'affidamento del servizio idrico integrato si richiama la disciplina dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che viene in parte modificata dando priorità all'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, che però devono essere “partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”, oltre a rispettare i requisiti dell' “in house”. In tal modo, da una parte si esprime un “favor” per le società pubbliche, dall'altro tale priorità viene limitata solamente a quelle interamente partecipate dagli enti territoriali.

Nello stesso articolo, si prevede una costante attività di verifica da parte dell'ente di governo dell'ambito circa l'attuazione del piano d'ambito, nonché una verifica complessiva da parte del medesimo ente nei confronti dell'attività svolta dal gestore del servizio, almeno 24 mesi prima della scadenza della concessione.

Articolo 5

Nell'indicare le funzioni del Mattm e dell'AEEGSI, sono previste specifiche disposizioni per la creazione di una banca dati accessibile al pubblico sul servizio idrico integrato in linea con la strategia nazionale di *open government* e *open data*, che viene costituita dall'AEEGSI.

Articolo 8

Si precisa che il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa, nonché da risorse nazionali e comunitarie che vengono destinate agli enti di governo dell'ambito per le opere infrastrutturali, con priorità data agli interventi per i quali sono in corso procedure di infrazione comunitarie.

Tra l'altro, si prevede che i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti volti al finanziamento di investimenti in materia ambientale sono destinati prioritariamente alle società interamente pubbliche ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006 per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.

Al riguardo, si evidenzia che tale disposizione dell'articolo 8 nonché quella contenuta all'articolo 4 danno priorità alle società interamente pubbliche (e non sic et simpliciter alle “in house”), sia per

l'affidamento diretto che per i finanziamenti destinati agli investimenti in opere infrastrutturali della rete del servizio idrico integrato.

Inoltre, i proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 vengono destinate all'alimentazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legge n. 133/2014.

Articolo 9

Viene fissato un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile per persona, prevedendo che l'erogazione dei primi 50 litri sia gratuita e garantita anche in caso di morosità; in ogni caso, si garantisce il recupero dei minori introiti agendo sulla tariffa a partire dal consumo eccedente i 50 litri, secondo un criterio di progressività e di incentivazione al risparmio della risorsa idrica a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero.

Inoltre, si prevede che l'AEEGSI stabilisca criteri e modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'ISEE.

Infine, si prevede l'obbligo per le regioni di trasmettere all'AEEGSI la relazione sullo stato di installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni unità abitativa, cui fa seguito una relazione del Mattm alle commissioni parlamentari competenti.

Infine, le regioni inviano al Mattm e all'AEEGSI una relazione sullo stato di attuazione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

Articolo 9-bis

Si introducono norme volte ad accrescere la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, evidenziando i dati relativi agli investimenti sulle reti per acquedotto, fognatura e depurazione unitamente alle relative spese, i dati sul livello di copertura dei citati settori, i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti, in base a specifica delibera dell'AEEGSI.

Articolo 9-bis

Si assegna all'AEEGSI il compito di individuare misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale regolato dall'articolo 9.

Articolo 9-bis

Si prevede che i Comuni incentivano gli esercizi commerciali ivi indicati a servire ai clienti acqua potabile da rubinetto.

Articolo 9-bis

Si prevede che l'AEEGSI debba individuare misure per promuovere l'utilizzo della tele-lettura, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici comunicando all'utente in bolletta i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione, oltre alle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui le gestioni fanno riferimento.

Articolo 10

Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato la norma prevede che gli enti locali adottino forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Si prevede che i soggetti gestori del servizio idrico integrato debbano rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle *performance* di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare.

Articolo 11

Per favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, si istituisce un fondo nazionale di solidarietà internazionale presso il MAE, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner, finanziato con un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI.

Articolo 12-bis

Viene introdotta una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.